

TORNATA DEL 18 GENNAIO

A nome della morale, e a nome degli interessi dei contribuenti, io credo che ciò non debba essere, e parmi che l'emendamento da me proposto debba essere accettato.

DE FILIPPO, relatore. La Commissione, meglio riflettendo su quest'emendamento presentato così all'improvviso, forse non avrebbe difficoltà di accettarlo, purchè in esso venisse specificata questa circostanza, cioè che il fatto della prevaricazione, della corruzione o malversazione abbia dovuto avvenire nel momento in cui l'impiegato esercitava quell'ufficio per il quale gli è stata liquidata la pensione.

Il Codice penale ha molti casi di corruzione indipendenti dal fatto pel quale si abbia potuto liquidare una pensione, come quello di taluni ufficiali pubblici amministrativi, che non godono alcun stipendio. Quindi se l'emendamento si riduce in questi termini in modo che abbia una correlazione coll'articolo 31, nel senso che l'impiegato abbia commesso questo reato quando esercitava l'ufficio per cui la pensione gli fu liquidata, la Commissione non incontrerebbe difficoltà che fosse approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. Si direbbe dunque: « per condanna a pena correzionale, per reati di corruzione, prevaricazione, malversazione, » ecc.

DE FILIPPO, relatore. Perfettamente: *per i quali si è liquidata la pensione.*

MINGHETTI, ministro per le finanze. È inutile.

MASSA. Nelle leggi mi sembra pericoloso l'usare espressioni diverse in due articoli che quasi numericamente si seguono. All'articolo 31 è detto che il diritto alla pensione si perde se uno è condannato a pena criminale per qualunque reato, o a pena correzionale per reati di prevaricazione, corruzione o malversazione. Quando avvengono questi fatti? Necessariamente pendente l'esercizio delle funzioni dell'impiegato...

DE FILIPPO, relatore. Domando la parola.

MASSA... quindi io dico: manteniamo la stessa locuzione dell'articolo 31 perchè cambiando le espressioni può troppo facilmente avvenire che si vada in casi ignoti; i giudici sono troppo inclini a introdurre delle distinzioni quando vedono diversa la formola della disposizione legislativa.

Insisto quindi nel mio emendamento, il quale mantiene i termini assolutamente identici perchè la ragione di decidere è nell'un caso e nell'altro uguale.

PRESIDENTE. Il signor relatore ha la parola.

DE FILIPPO, relatore. Io non comprendo in verità perchè non si voglia introdurre in questo articolo 33 quelle parole che a me sembrano necessarie e che nel fondo non esprimono che il concetto del preopinante. Io faccio riflettere all'onorevole Massa che può esservi un reato di corruzione senza che fosse commesso da un impiegato che fu poscia pensionato; per esempio la corruzione elettorale. Può benissimo un tale aver conseguito la sua pensione senza aver commesso mai reati nè di corruzione, nè di prevaricazione, nè di malversazione nell'esercizio delle sue funzioni; poscia ne

commetta per avventura alcuno come elettore o in altro modo qualunque. Se noi non specifichiamo che quel reato d'indicatezza vuoi riferirlo all'impiego per cui si è data la pensione, gli si darà la pena per un fatto che non ha commesso allorchè esercitava quelle funzioni per le quali egli fu retribuito. Dunque è assolutamente necessario si dica « giusta l'articolo 31 » ossia che si specifichi che la corruzione, la prevaricazione e la malversazione è accaduta per un reato commesso quando egli era impiegato.

MICHELINI. Domando la parola.

DE FILIPPO, relatore... diversamente noi andremmo al di là di quello che lo stesso proponente ha dimandato col suo emendamento.

PRESIDENTE. Proponga un emendamento.

L'onorevole Tecchio ha la parola.

TECCHIO. Credo che la Commissione per non accusare di imprecisione sè stessa e la Camera che ha votato l'articolo 31, debba consentire a che la clausola proposta dall'onorevole Massa nell'articolo 33 si scriva con parole identiche a quelle che furono scritte nell'articolo 31, senza alcuna variazione od aggiunta.

Nè regge la osservazione posta in mezzo dall'onorevole relatore, che, senza l'aggiunta da lui voluta, la clausola si estenderebbe anche alle condanne pronunciate per fatti di *corruzione* indipendenti dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato.

Da un canto, torna evidente che ciò non è nè può essere nella intenzione di chi propone la clausola.

Dall'altro canto, i fatti a cui il relatore alludeva relativamente ai brogli elettorali che per avventura si commettano dai pubblici impiegati, non hanno nome di *corruzione* nel nostro Codice penale. Il nome di *corruzione* non è applicato dal nostro Codice penale ai reati commessi dagli ufficiali pubblici se non in quanto la corruzione si riferisca, appunto, all'esercizio delle loro funzioni.

Basta leggere gli articoli 190 e seguenti della Sezione che s'intitola *dell'attentato all'esercizio dei diritti politici*, e confrontarli cogli articoli 217 e seguenti della Sezione che s'intitola *della corruzione dei pubblici ufficiali*, per veder chiaro come la detta osservazione dell'onorevole relatore non sia consentanea alle definizioni del citato Codice.

MICHELINI. Alle convincentissime ragioni addotte dal mio amico Tecchio e dagli altri deputati che hanno parlato nel medesimo senso aggiungerò che se si facesse all'articolo di cui si tratta l'aggiunta che vuole il relatore, il giudice che sarebbe chiamato ad interpretare la legge ed applicarla ai casi che occorressero, sarebbe indotto ad investigare il motivo per cui in un articolo si sono introdotte certe parole e non nell'altro, e non trovandone alcuno plausibile, nè potendo supporre nei poteri dello Stato così poca scienza legislativa, potrebbe per avventura escogitare motivi che sono lontanissimi dalla mente dei legislatori. Così malamente si applicherebbe una legge perchè sarebbe